



Checklist

**L'espropriazione mobiliare presso il debitore
di Paolo Marini**



ALTALEX
EDITORE

L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

L'espropriazione mobiliare è la procedura che consente al creditore di soddisfare coattivamente il proprio diritto mediante il pignoramento e la successiva vendita/assegnazione dei beni mobili del debitore.

La presente check list implementa le norme del d.l. 12.09.2014 n. 132, convertito e coordinato con legge di conversione 10.11.2014 n. 162, che in base all'art. 19, co. 6-bis, "si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione" e cioè dall'11 dicembre 2014. Le parti correlate alla novella legislativa sono segnalate in carattere corsivo. La norma (art. 18 co. 4) che stabilisce che a decorrere dal 31 marzo 2015 il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo (e dei documenti correlati al pignoramento) abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche (posto che il deposito telematico è già obbligatorio per gli atti successivi a quello con cui si inizia l'esecuzione - ex art. 16-bis, co. 2, del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17.12.2012, n. 221 - in relazione ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30.06.2014), dispone altresì che (sempre per i procedimenti iniziati a partire dall'11 dicembre 2014) il difensore rediga copie conformi dei documenti da depositare.

1. ATTIVITA' PRELIMINARE PRESSO LO STUDIO

a) **Qual è l'ufficio giudiziario competente?** La competenza territoriale è inderogabilmente (art. 28 c.p.c.) del tribunale del luogo nel quale si trovano i beni mobili da pignorare. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. L'ufficiale giudiziario legittimato a procedere è quello dell'ufficio unico notificazioni esecuzioni (U.N.E.P.) che ha sede nel mandamento del tribunale competente per l'esecuzione.

b) **Raccogliere la documentazione.** In particolare:

- **titolo esecutivo;**
- **precetto.**

c) **Verificare l'efficacia del precetto.** Il precetto diventa inefficace se, entro il termine perentorio di 90 gg. dalla sua notificazione, non è iniziata l'azione esecutiva (art. 481 c.p.c., co. 1 c.p.c.); se diviene inefficace, il creditore non può gravare il debitore dell'onere delle relative spese. Fatto salvo il rispetto del termine di 90 gg., non occorre un precetto per ciascun processo esecutivo.

Se è proposta opposizione al precetto (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione o alla regolarità formale del precetto), il termine rimane sospeso e riprende a decorrere:

- dalla comunicazione della sentenza non impugnabile (art. 618, co. 3 c.p.c.), ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo di opposizione;
- dal giorno in cui diviene irrevocabile l'ordinanza di estinzione del processo di opposizione o del passaggio in giudicato della sentenza che respinge il reclamo contro l'ordinanza o dichiara l'estinzione medesima

E' da ritenere che il termine di efficacia del precetto riprenda a decorrere dalla scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice - di seguito alla decisione della causa di opposizione o alla dichiarazione di estinzione della medesima - per la riassunzione del processo esecutivo (artt. 481, co. 2 e 627 c.p.c.). Trattandosi di termine non processuale, bensì pre-processuale, non si applica al medesimo la sospensione feriale (L. n. 742/1969).

d) **Redigere l'atto di pignoramento** (nel caso di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di proprietà del debitore, dei quali il creditore già conosce la sussistenza). L'atto (*vedi formula n. 1*) deve indicare:

- le generalità del creditore, del suo procuratore e difensore, del debitore, del credito per il quale si procede;
- gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri dei beni/diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione;
- l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., co. 1, "al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi";
- l'intimazione a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi (certificato di proprietà, carta di circolazione, bollo auto, polizza RC auto e relativo contrassegno), all'IVG autorizzato ad operare nel territorio del circondario ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
- gli altri elementi di cui al co. 2 (dichiarazione di residenza/elezione di domicilio) e al co. 3 (avvertimento della possibilità di convertire il pignoramento) dell'art. 492 c.p.c.;
- documento comprovante il diritto del debitore sul bene, da allegare (es., visura P.R.A.).

2. ATTIVITA' PRELIMINARE DI RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE (con eventuale pignoramento "d'ufficio")

Questa specifica procedura è a disposizione del creditore che non sia a conoscenza di beni del debitore da pignorare. Essa si aggiunge, con ambito di indagine e potenzialità almeno teoricamente superiori, alle tradizionali possibilità che il medesimo ha di ottenere legittimamente, tramite l'accesso a banche dati per lo più pubbliche, informazioni patrimoniali sul debitore. Nel caso in cui l'u.g. rivenga, tramite la ricerca telematica, beni del debitore nel territorio di sua competenza, provvede d'ufficio al pignoramento.

N.B.: la concreta operatività di questo strumento è subordinata all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 155-quater disp. att. c.p.c., che deve individuare i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

a) Redigere istanza per l'autorizzazione all'ufficiale giudiziario (o al creditore stesso*) a compiere la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (vedi formula n. 2)

Essa deve contenere (art. 492 bis, co. 1, c.p.c.):

- numero fax, indirizzo di posta elettronica ordinaria e indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
- *(eventuale, ex art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., per l'ipotesi in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire all'u.g. l'accesso diretto alle banche dati individuate per legge, non siano funzionanti) l'autorizzazione è richiesta dal creditore per compiere direttamente la ricerca con modalità telematica;
- (eventuale, ex art. 155-ter disp. att. c.p.c.) dichiarazione del creditore di voler partecipare alla ricerca dei beni da pignorare

Ad essa vanno allegati gli originali del titolo esecutivo e del precetto notificati (onde permettere la verifica del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata).

b) Qual è l'ufficio giudiziario competente? L'istanza deve essere rivolta al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (va

richiamata l'attenzione sul fatto che potrebbe non trattarsi dello stesso ufficio giudiziario dove sarà da eseguire il pignoramento)

- c) **E' stata rilasciata l'autorizzazione?** Una volta concessa, detta autorizzazione consente di attivare la ricerca telematica da parte dell'ufficiale giudiziario. Essa infatti dispone che l'u.g. acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, alle seguenti:
- anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari;
 - pubblico registro automobilistico;
 - banche dati degli enti previdenziali;
 - altre banche dati (da individuare sempre con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 155-quater, co.1, disp. att. c.p.c.).

Con detti accessi l'u.g. acquisisce "tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti" (art. 492-bis, co. 2, c.p.c.)

La norma richiama altresì il Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 8 della l. 1 aprile 1981, n. 121, peraltro operante in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e dunque accessibile a soggetti, ivi compresa l'autorità giudiziaria, in ambito penale.

- d) **Presentare istanza/richiesta all'ufficiale giudiziario** (*vedi formula n. 3*). L'u.g. competente per la fase è quello dell'U.N.E.P. che ha sede nel mandamento del tribunale competente per l'istanza di cui sopra. Dunque occorre depositare:
- autorizzazione del presidente del tribunale;
 - ricevuta del versamento del contributo unificato in misura fissa (€ 43,00);
 - titolo esecutivo e precetto notificati.

- e) **(Eventuale) Rispondere alle richieste dell'ufficiale giudiziario.** Quando l'u.g. abbia rinvenuto più beni suscettibili di pignoramento presso il debitore e/o più beni/crediti suscettibili di pignoramento presso terzi, chiede al creditore – mediante fax o posta elettronica anche non certificata – quali beni voglia che siano sottoposti a pignoramento. Il creditore – **entro 10 giorni** – indica all'u.g. i beni da sottoporre a pignoramento. In mancanza di risposta entro il termine indicato, la richiesta di pignoramento perde efficacia (art. 155-ter, co. 2, c.p.c.)

- f) **E' stato depositato il verbale delle operazioni di ricerca?** terminate le operazioni "l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze" (art. 492-bis, co. 2, c.p.c.). Il verbale contiene, nel caso, tutte le informazioni utili per il prosieguo dell'azione esecutiva, che saranno decisive per stabilire:
- presso quale ufficio U.N.E.P. procedere;
 - con quale forma di espropriazione (mobiliare presso il debitore, mobiliare presso terzi ovvero immobiliare)

- g) **Esaminare il verbale delle operazioni dell'u.g.** Nella seguente tabella sono declinati i possibili esiti del procedimento avviato con istanza del creditore (art. 492-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7):